

REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
VIA TORRACA, 2 – 85100 POTENZA
Ambito Territoriale ex-ASL3
U.O. Provveditorato/Economato
tel. 0973/48511, fax 0973/48562 – 21730
Via Piano dei Lippi, 1 – 85042 Lagonegro (PZ)

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE REGIONALE DI ACQUISTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (CAPOFILA), L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, L'AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO" DI POTENZA E L'I.R.C.C.S.-C.R.O.B. DI RIONERO IN VULTURE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI "SISTEMI DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI".

ALLEGATO N. 10

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto	3
Art. 2. - Durata della fornitura	3
Art. 3. - Stipulazione del contratto	3
Art. 4. - Spese contrattuali ed oneri diversi	4
Art. 5. - Confezionamento ed etichettatura	4
Art. 6. - Modalità di consegna	4
Art. 7. - Controlli sui prodotti	6
Art. 8. - Periodo di prova	6
Art. 9. - Aggiornamenti tecnologici	6
Art. 10. - Controllo sulla esecuzione del contratto	6
Art. 11. - Revisione prezzi	7
Art. 12. - Modalità di pagamento	7
Art. 13. - Inadempimenti e Penalità	7
Art. 14. - Modalità di applicazione delle penalità	8
Art. 15. - Risoluzione del contratto	8
Art. 16. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	9
Art. 17. - Foro competente	9
Art. 18. - Norma di rinvio	9

Art. 1. - Oggetto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la "fornitura triennale di sistemi di prelievo e materiale di consumo per i laboratori analisi".

Le caratteristiche tecniche dei dispositivi medici oggetto della presente fornitura ed i relativi quantitativi contrattuali sono riportati nell'Allegato 1 al disciplinare di gara.

I quantitativi indicati rappresentano il fabbisogno presunto annuo delle singole Aziende aderenti all'Unione Regionale di Acquisto (URA), ovvero: Azienda Sanitaria Locale di Potenza (capofila), l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza e l'IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, e, pertanto, hanno natura meramente indicativa, e quindi non vincolante per la SA.

Art. 2 - Durata della fornitura

Il servizio avrà durata per anni tre (3 anni) a decorrere dalla data che sarà specificata sul contratto.

La DA è tenuta a garantire la fornitura alle medesime condizioni, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) dalla data di scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione.

Art. 3 - Stipulazione del contratto

La DA dovrà produrre i seguenti documenti, prodotti in originale e rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della comunicazione di aggiudicazione:

- a. certificato generale del Casellario Giudiziale, riferito:
 - i. al titolare, se si tratta di ditta individuale;
 - ii. a tutti i componenti, se si tratta di società in nome collettivo;
 - iii. a tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - iv. agli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per ogni altro tipo di società;
 - v. al direttore tecnico, ove esista;
- b. tutti i documenti richiesti per la partecipazione e per i quali la DA abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva;

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per la fornitura, la SA disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla ricezione della notificazione dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa o a mezzo di Lettera Contratto e sarà immediatamente impegnativo per le parti.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

- # l'offerta aggiudicata;
- # la polizza fideiussoria;
- # il disciplinare di gara.

Nel rispetto della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in conformità a quanto disposto dall'art. 3, co. 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nel contratto sarà inserito, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale la D.A. assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010.

Il contratto sarà munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

Art. 4 - Spese contrattuali ed oneri diversi

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della DA.

Art. 5 - Confezionamento ed etichettatura

I dispositivi medici oggetto del presente contratto di fornitura devono avere il marchio CE.

I prodotti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano idonea conservazione ed il facile e sicuro immagazzinamento mediante sovrapposizione.

Le confezioni e l'etichettatura (in lingua italiana ed a caratteri ben leggibili, riportanti la descrizione quali-quantitativa del contenuto ed ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente) e la sterilizzazione (per i prodotti richiesti sterili) devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

I confezionamenti eventualmente indicati nella richiesta sono vincolanti per tutta la durata della fornitura.

Art. 6 - Modalità di consegna

Le spese di imballo, di trasporto e consegna si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che i dispositivi medici devono essere consegnati presso i punti indicati dalla SA, salva ogni eventuale successiva comunicazione di variazione.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, in osservanza dell'orario e del luogo indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.

La DA deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alle competenti UU.OO. della SA.

La DA deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale della SA presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la DA dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La DA dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le somministrazioni nelle quantità e presso i magazzini farmaceutici o presso altro magazzino e/o luogo che verrà evidenziato sull'ordine emesso dalle singole Aziende aderenti all'Unione Regionale d'Acquisto (URA), ovvero, Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Azienda Sanitaria Locale di Matera, Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, con termini e modalità che verranno man mano indicate dal Servizio Farmaceutico, consegnando la merce, resa a terra, franco magazzino.

La giacenza presso l'Azienda Sanitaria di eventuali eccedenze non autorizzate rimarrà a totale rischio e pericolo del fornitore.

Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino indicato sull'ordine, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'Azienda Sanitaria. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere cui sarà stata demandata la consegna.

La consegna delle merci, le modalità di frequenza e i relativi quantitativi saranno determinati secondo le esigenze del Servizio Farmaceutico. **I tempi di consegna non dovranno essere superiori ai 10 gg, salvo i tempi minori indicati in offerta, consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine a mezzo fax trasmesso dall'Ufficio competente (Farmacia) e non saranno subordinati a minimi d'ordine eventualmente proposti dalle Ditte.**

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento, cosicché, prima di tale dichiarazione, esse si considereranno come depositate per conto dell'Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.

Qualora la merce inviata non corrispondesse, in tutto od in parte, ai requisiti stabiliti dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana vigente e alle disposizioni della vigente legislazione, dovrà essere sostituita al più presto dal fornitore, e questo anche nel caso che il rilievo avvenga dopo la consegna.

La DA dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 24 ore dalla comunicazione, anche telefonica, i prodotti non conformi alle caratteristiche richieste, anche se manomessi o sottoposti ad esame di controllo. In pendenza od in mancanza di ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione appaltante per l'eventuale ulteriore degrado o deprezzamento che i prodotti stessi dovessero subire.

La vista e l'accettazione dei prodotti da parte del personale incaricato non solleva la DA dalle proprie responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Azienda Sanitaria se non come attestazione della quantità ricevuta: pertanto la stessa si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.

L'Amministrazione appaltante potrà, a suo esclusivo giudizio, chiedere alla DA altra quantità in sostituzione di quella rifiutata o che ha causato problemi, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, la DA dovrà provvedere nei tempi e nei modi indicati, reintegrando altresì di ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. L'Amministrazione che potrà rivalersi o sull'importo dei pagamenti da eseguirsi o sulla cauzione definitiva. Nel secondo caso, la DA dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale maggiore spesa derivante quanto dell'eventuale danno.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna o la sostituzione delle merci oggetto della fornitura, ovvero nel caso in cui la somministrazione fosse eseguita solo parzialmente, la DA sarà considerata inadempiente degli accordi contrattuali.

Tutti i prodotti che verranno consegnati dovranno essere confezionati, conservati e trasportati in adempimento alle vigenti disposizioni di legge.

Il giudizio del responsabile del Servizio Farmaceutico, ovvero della persona incaricata dall'Amministrazione, sulla qualità ed accettabilità dei prodotti richiesti, sarà inappellabile.

In caso di non rispondenza dei prodotti alle caratteristiche richieste, di continuato ritardo o di mancata consegna, ovvero la DA non sia in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, alla seconda contestazione scritta e notificata, anche via fax, alla medesima, il Contratto d'appalto si riterrà risolto e la Stazione Appaltante affiderà la fornitura alla Ditta che segue nella graduatoria delle Ditte offerenti e che non potrà rifiutarsi di eseguire la fornitura fino alla scadenza naturale del contratto d'Appalto. In tal caso, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e, alla fine della somministrazione, provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente, sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 7 - Controlli sui prodotti

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella nominale. Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, la DA deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei prodotti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini dovranno essere restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile.

Art. 8 - Periodo di prova

La SA effettuerà un congruo periodo di prova di durata non superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di inizio del contratto, per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche dichiarate e, in caso negativo, potrà dare luogo al recesso unilaterale e motivato dal contratto, senza possibilità per la ditta fornitrice di sindacare nel merito il giudizio degli utilizzatori, salvo il diritto al contraddittorio.

Art. 9 - Aggiornamenti tecnologici

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la DA dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, la SA ha facoltà di effettuare eventuale rinegoziazione sui corrispettivi in essere o di risolvere il contratto.

La DA è tenuta a dare comunicazione alla SA degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni intervenute in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente aggiornati.

Art. 10 - Controllo sulla esecuzione del contratto

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 11 - Revisione prezzi

In applicazione dell'art.6, comma 4, Legge 24 dicembre 1993, n.537, come sostituito dall'art. 44, Legge 23 dicembre 1994,n. 724 ed i sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., sarà riconosciuta alla ditta aggiudicataria la revisione periodica dei prezzi i quali rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura.

Per gli anni successivi solo su richiesta della Ditta aggiudicataria i prezzi proposti potranno essere adeguati nella misura della variazione dei prezzi al consumo accertati secondo l'indice dei prezzi stimati sui consumi delle famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'ISTAT(c.d. indice FOI), per l'anno precedente, in mancanza di specifiche pubblicazioni.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione e certificazione giustificativa dell'aumento, deve essere inoltrata , mediante lettera raccomandata A.R. entro i termini di 90 gg. dalla scadenza annuale della fornitura.

Art. 12 - Modalità di pagamento

Eseguite le somministrazioni, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio di ogni singola Azienda Sanitaria le fatture per la debita liquidazione.

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità di cui al presente Capitolato Speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dalle bollette di consegna regolarmente sottoscritte dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria.

I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, all'esito positivo del giudizio d'accettabilità.

Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi della normativa vigente, salvo diverso accordo fra le parti contrattuali.

I pagamenti verranno disposti mediante ordinativi direttamente esigibili presso il Tesoriere delle Aziende Sanitarie aderenti all'Unione di Acquisto, ovvero secondo una delle modalità richieste della Ditta.

La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione dei pagamenti verrà notificata in via amministrativa.

Art. 13 - Inadempimenti e Penalità

La SA ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In caso di contestazione, la SA potrà richiedere alla DA la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all'acquisto presso altri fornitori, farmacie o depositi, addebitando eventuali differenze di prezzo alla DA. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che la SA non riceva danno nella necessaria continuità degli approvvigionamenti.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla S.A. o ad Azienda aderente all'URA, a caso fortuito o a forza maggiore, potrà essere applicata alla D.A. una penale nella misura dello 0,50% del valore della fornitura ordinata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui non si rispetta:

Procedura aperta, in Unione Regionale di Acquisto, per l'affidamento della fornitura triennale di sistemi di prelievo e materiale di consumo per i Laboratori Analisi – Allegato 10

- i tempi di consegna previsti. Devono considerarsi ritardi anche il caso in cui la fornitura sia eseguita in modo anche parzialmente difforme alla documentazione di gara e/o all'ordinativo di fornitura. QUALORA IL RITARDO SUPERI I 30 GIORNI, LA S.A. SI RISERVA LA FACOLTA' DI RISOLVERE IL CONTRATTO;
- i tempi di sostituzione dei prodotti difettosi o non conformi alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato e nell'Allegato n°1.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo e inesatto adempimento raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di applicare penali per qualunque inadempimento relativo alle prestazioni contrattuali da valutare discrezionalmente in rapporto all'entità dello stesso. Le penalità saranno comunicate alla DA in via amministrativa, senza costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

Art. 14 - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, a garanzia dell'esatto adempimento contrattuale;
- b) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- c) interruzione della fornitura per fatto della DA;
- d) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- f) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- g) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
- i) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.
- j) In caso di intervenuta Sentenza di annullamento della gara relativa alla fornitura di cui trattasi da parte del TAR o di altro Organo Giurisdizionale;

- k) In caso di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori di fornitori, di lavoratori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub f), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 16 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 17 - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative. Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma) _____